



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2010
COM(2010) 519 definitivo

2008/0246 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**conformemente all'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sull'emendamento del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio concernente
la proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e
recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004**

**CHE MODIFICA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**conformemente all'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sull'emendamento del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
la proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e
recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento e al Consiglio	5 dicembre 2008
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	23 aprile 2009
Parere del Comitato economico e sociale europeo:	16 luglio 2009
Data di adozione della posizione unanime del Consiglio:	11 marzo 2010
Data dell'accordo del COREPER sul compromesso raggiunto in seconda lettura:	23 giugno 2010
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura:	6 luglio 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta legislativa mira a stabilire una serie di diritti per i passeggeri che utilizzano il trasporto per vie navigabili sulle rotte sia nazionali che internazionali. Questi diritti comprendono norme minime sulle informazioni da fornire a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, assistenza e risarcimento in caso di interruzioni del viaggio, misure in caso di ritardi e assistenza specifica per le persone a mobilità ridotta. Come per la legislazione in vigore nei settori aeronautico e ferroviario, la proposta prevede l'istituzione di organismi nazionali indipendenti per la composizione delle controversie.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il parere formulato dal Parlamento europeo in seconda lettura il 6 luglio 2010 ha avvicinato la posizione del Consiglio a quella contenuta nella proposta della Commissione, ampliandone il campo di applicazione (esclusione limitata alle imbarcazioni che trasportano fino a 12 passeggeri e non fino a 36), migliorando la tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta (formati accessibili, riduzione delle eccezioni al diritto di viaggiare e dei

periodi di notifica) e migliorando in generale il livello di protezione dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (abbassamento delle soglie di compensazione, aumento dei livelli di assistenza).

La posizione del Parlamento è frutto di un compromesso raggiunto nel corso dell'ultimo dialogo a tre informale del 15 giugno 2010, discusso e approvato il 23 giugno 2010 in sede di Consiglio.

4. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione accetta di modificare la sua proposta sulla base del testo del citato compromesso raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento.